

Articolo consolidato del D.P.C.M. 1° ottobre 2012 recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” così come modificato dal D.P.C.M. 22 febbraio 2019 e dal D.P.C.M. 7 agosto 2025

Art. 16

Dipartimento per le pari opportunità

1. Il Dipartimento per le pari opportunità è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità, della parità di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonché delle mutilazioni genitali femminili e delle altre pratiche dannose.

1-bis. Con riferimento al fenomeno della tratta degli esseri umani, il Dipartimento svolge i compiti necessari a favorire il rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento svolte dal medesimo Dipartimento, quale meccanismo equivalente, con riguardo agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno e di assistenza delle relative vittime nonché di programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di assistenza e di integrazione sociale concernenti tale fenomeno, assicurando un adeguato monitoraggio del fenomeno stesso, in coerenza con la normativa dell'Unione europea in materia di potenziamento della lotta contro la tratta di esseri umani, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.

2. Il Dipartimento, in particolare, nelle materie di cui al comma 1 e 1-bis, provvede all'indirizzo, al coordinamento ed al monitoraggio della utilizzazione dei fondi nazionali ed europei; agli adempimenti riguardanti l'acquisizione e l'organizzazione delle informazioni e la promozione e il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, controllo, formazione e informazione; alla cura dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia e all'estero; all'adozione delle iniziative necessarie ad assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali, comunitari, e internazionali.

3. Il Dipartimento si articola in non più di tre uffici e in non più di cinque servizi.

4. Nell'ambito del Dipartimento opera, altresì, l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica di cui all'art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, e al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, articolato in due ulteriori servizi.